Durata della somministrazione parametrata sui contratti collettivi

Rapporti di lavoro

Per il Tribunale di Reggio Emilia la temporaneità va valutata in base al settore

Marcello Bonomo Enrico Maria D'Onofrio

Con la sentenza 79/2024 del 26 febbraio scorso il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato sul requisito della temporaneità del lavoro insomministrazione con riferimento a un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia e inviato in missione con contratti di somministrazione a termine presso un medesimo datore di lavoro per un rilevante periododi tempo (poco meno di 44 mesi).

La sentenza richiama gli orienta-

menti della Corte Ue, recepiti anche dalla Cassazione, secondo cui la disciplina comunitaria impone alle normative nazionali di preservare la natura temporanea del lavoro in somministrazione per evitare l'assegnazione di un lavoratore con missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice tali da eludere il carattere temporaneo della somministrazione.

Il Tribunale ha preso atto che per il contratto di somministrazione a tempo determinato stipulato tra agenzia e utilizzatore: a) la disciplina nazionale non halimite un legale di durata; b) l'articolo 31, comma 1, del Dlgs 81/2015 consente l'invio in missione di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia per oltre 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore.

In questo contesto è compito del Giudice nazionale stabilire un limite di durata caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti che comprendono le specificità del settore, per garantire che l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore temporaneo non eluda gli obiettivi della Direttiva 2008/104.

La sentenza ha così accertato che il Ccnl applicato dall'utilizzatore prevedeva che il lavoratore avrebbe acquisito il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore qualora la sommatoria dei periodi di lavoro a termine e in somministrazione avesse superato i 44 mesi, anche non consecutivi. Il Tribunale ha quindi assunto, come criterio di riferimento per valutare la temporaneità massima della somministrazione proprio i 44 mesi previsti dalla clausola del Ccnl, rigettando il ricorso del lavoratore.

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA